



REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 44/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE LOMBARDIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Walter BERRUTI

ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30484 del registro di Segreteria, proposto da

M. M., c.f. OMISSIS ,, rappresentata e difesa, come da procura in atti,

dall'Avv. Santina Billè ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in

Monza, Via Carlo Prina, 22;

contro

INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e

difeso dagli Avv.ti Giulio Peco e Roberto Maio dell'Ufficio legale dell'Istituto;

per l'accertamento

del diritto alla riliquidazione della pensione sulla base degli incrementi

stipendiali previsti dalla tabella A1 di cui al CCNL 19.4.2018 Comparto Scuola

con pagamento delle differenze arretrate maggiorate di interessi e rivalutazione.

Visto il decreto con il quale è stata fissata l'udienza di discussione.

Uditi, nell'udienza del 13 marzo 2024, i legali delle parti.

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato in data 9 maggio 2023, la ricorrente, titolare della

pensione anticipata n.	OMISSIS	, quale ex dipendente del
Ministero dell'Istruzione, cessata dal servizio in data 31 agosto 2017, ha		
lamentato che la liquidazione della pensione è stata effettuata senza tenere		
conto degli scatti contrattuali previsti del CCNL del Comparto Istruzione e		
Ricerca, sopravvenuto in data 19 aprile 2018. Ha quindi chiesto la conseguente		
riliquidazione.		
L'INPS si è costituito in giudizio affermando e documentando di aver		
provveduto a riliquidare la pensione in conformità alle richieste della ricorrente		
e ha chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere.		
In udienza parte ricorrente ha aderito alla richiesta di dichiarazione della		
cessazione della materia del contendere, confermata dall'INPS, ma con		
riconoscimento delle spese.		
La causa è stata quindi decisa come da dispositivo.		
Considerato in		
	DIRITTO	
1. La cessazione della materia del contendere trova conferma nella		
documentazione in atti e nella concorde istanza delle parti.		
Il giudizio può pertanto essere dichiarato estinto.		
2. Le spese possono essere compensate in ragione delle peculiarità della		
fattispecie di causa.		
	P.Q.M.	
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, in		
composizione monocratica, definitivamente pronunciando,		
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.		
Compensa le spese.		
	- pag. 2 di 3 -	

Così deciso in Milano, il 13 marzo 2024.

IL GIUDICE

(Dott. Walter Berruti)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 26.3.2024

Il Direttore della Segreteria

Firmato digitalmente